

Art. 13

ZONA DI VERDE DI RISPETTO (A1)

Entro i limiti delle zone o delle aree di rispetto, istituite in particolare per garantire la formazione di distacchi a vario titolo, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta (tralicci, pali, cartelli, fili, etc.) salvo quanto previsto al successivo art. 54. Le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini della applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura.

Art. 54

AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ

Le aree destinate alla viabilità si distinguono in:

- a) Strade, nodi e piazze
- b) Parcheggi
- c) Rispetti stradali

Nelle aree di cui al punto a) è imposto il vincolo assoluto di inedificabilità. Nelle aree sub b), è ammissibile in casi particolari anche la costruzione di parcheggi a più livelli (art. 3 comma II lett. d) D.M. 2/4/68), in conformità al disposto dell'art. 26 delle presenti Norme. Nelle aree sub c), definite dall'art. 13 delle presenti norme ed individuate nelle tavole di piano, solo in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse in Consiglio Comunale potrà consentire la installazione temporanea di chioschi per carburanti, giornali, bibite, ecc.

A tale scopo l'Amministrazione Comunale successivamente alla adozione del P.R.G. assumerà mediante deliberazione apposita normativa.